

REGOLAMENTO (CEE) N. 1933/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 1987****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 881/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1831/87 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 881/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 dell'1. 7. 1987, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM ^(*))	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Basmati ⁽⁴⁾
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	—	359,32	176,06	—
	2. a grani lunghi	—	375,70	184,25	281,78
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	—	449,15	220,97	—
	2. a grani lunghi	—	469,62	231,21	352,22
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	13,05	555,31	265,73	—
	2. a grani lunghi	12,97	666,33	321,28	499,75
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	13,90	591,41	283,35	—
	2. a grani lunghi	13,90	714,31	344,80	535,73
	III. Rotture	85,36	205,02	99,51	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

⁽⁴⁾ Il prelievo è applicabile al riso Basmati che beneficia del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio.